Codice A2015A
D.D. 13 novembre 2026, n. 673
D.lgs. 152/2006, articolo 6, comma 9 bis e l.r. 13/2023 - Valutazione preliminare inerente il progetto ''Ristrutturazione, implementazione e diversificazione dell'offerta turistica del comprensorio sciistico di Ala di Stura'', localizzato nel Comune di Ala di Stura (TO) - cat. B.7.c) - Pos. 2026-09/VPR. Esito della valutazione preliminare.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 673/A2015A/2026 DEL 13/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO
A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica

OGGETTO: D.lgs. 152/2006, articolo 6, comma 9 bis e l.r. 13/2023 – Valutazione preliminare inerente il progetto “Ristrutturazione, implementazione e diversificazione dell’offerta turistica del comprensorio sciistico di Ala di Stura”, localizzato nel Comune di Ala di Stura (TO) – cat. B.7.c) - Pos. 2026-09/VPR. Esito della valutazione preliminare.

Premesso che:

- il d.lgs. 152/2006 all’articolo 6, comma 9 bis prevede che,nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9, per cui il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare;

- lo stesso articolo dispone che l’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono eventualmente essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero a nessuna procedura;

- l’articolo 5 della l.r. 13/2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”, prevede l’istituzione dell’Organo tecnico dell’autorità competente, individuandone, in particolare, i compiti generali e specificandone quelli propri dell’Organo tecnico dell'autorità regionale;

- la DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024 definisce la composizione dell'Organo tecnico regionale (OTR), di cui all’articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e l’organizzazione e le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per

la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA);

- l’Allegato A alla citata deliberazione stabilisce che per il procedimento di valutazione preliminare, ai sensi dell’articolo 6, comma 9 bis, del d.lgs. 152/2006, la responsabilità del procedimento è definita in capo alla struttura competente per materia, che, nel caso di specie, è il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell’eredità olimpica della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio.

Premesso, inoltre, che:

- in data 15 ottobre 2026 con prot. n. 20385/A2015A, l’Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ha presentato istanza di valutazione preliminare, ai sensi dell’articolo 6, comma 9 bis del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto “*Ristrutturazione, implementazione e diversificazione dell’offerta turistica del comprensorio sciistico di Ala di Stura*”, localizzato nel Comune di Ala di Stura (TO), al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare;

- come previsto dalla citata DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024, è stato individuato il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio quale struttura regionale competente per materia;

- in data 3 novembre 2026 si è svolta una riunione tra il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica, il Settore Geologico ed il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, nella quale sono stati svolti approfondimenti per esaminare gli eventuali miglioramenti delle prestazioni ambientali ed analizzare le potenziali ricadute negative delle opere in progetto;

- in data 4 novembre 2026, acquisita con prot. n. 21849/A2015A, l’Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ha presentato delle integrazioni spontanee alla documentazione presentata.

Considerato che:

- il progetto prevede modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici del comprensorio sciistico esistente: nuovi tratti di pista di raccordo (Karfen Turistica e Bypass Karfen alta), livellamento e spietramento di piste esistenti, estensione e modifica dell’impianto di innevamento programmato, nuove reti di protezione fisse di tipo A, nuovo sistema di innesco per il pescaggio dell’acqua dal Lago del Lusignetto funzionale all’impianto di innevamento programmato;

- sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella Lista di controllo e nella documentazione allegata:

- gli interventi in progetto sono finalizzati alla regolarizzazione superficiale delle piste denominate “06”, “01-Karfen” e “Karfen-Turistica”, al miglioramento delle condizioni di sicurezza e alla migliore fruibilità delle stesse, nonché la realizzazione di una pista bypass per la pista “Karfen Alta” in modo da fornire un percorso più semplice e sicuro evitando una curva a gomito;
- viene prevista compensazione della superficie boscata trasformata (L.R. 4/2009 e L.R. 45/1989), pari a circa 0,78 ha di formazioni forestali eterogenee, riconducibili a tipologie miste tipiche

dell'ambiente montano subalpino (Lariceto montano; Lariceto dei campi di massi; Alneto di ontano verde sottotipo d'invasione);

- verrà effettuato un accantonamento e ricollocazione del terreno vegetale, ripristino pedologico, inerbimento a spaglio/idrosemina con specie autoctone;
- per il materiale di scavo, quantificato in 7550 $m^{3,}$ è previsto il riutilizzo in sito con bilancio volumetrico compensato, per eventuali esuberi si applicheranno le disposizioni del D.P.R. 120/2017;
- le opere in progetto si collocano nel Comune di Ala di Stura e rientrano nell'Area Sciabile definita all'interno del PRGC;
- l'intervento non ricade, nemmeno parzialmente, in riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE);

- nel corso della riunione del 3 novembre 2026 con il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate e con il Settore Geologico, nonché a seguito di interlocuzioni per le vie brevi con il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, si è valutato che:

- gli interventi previsti si sviluppano sul sedime di piste da sci esistenti in un contesto già influenzato dall'attività sciistica in essere;
- il progetto presentato si configura come modifica delle piste esistenti, finalizzata al miglioramento delle condizioni di sicurezza e alla migliore fruibilità delle stesse;
- è prevista una trasformazione di superficie boscata pari a circa 0,78 ha di formazioni forestali eterogenee, per cui è prevista compensazione ai sensi della L.R. 4/2009 e della L.R. 45/1989 ;
- l'intervento ricade all'interno dell'Area sciabile del Comune di Ala di Stura, approvata con DGR n. 21-6718/2018 del 6 aprile 2018;
- il sito in progetto è localizzato in un'area ad alta idoneità per il fagiano di monte e medio-bassa per la coturnice, mentre non sono presenti aree di svernamento del camoscio e non interferisce con aree idonee alla presenza di pernice bianca;
- riguardo alla modifica del sistema di presa e dell'impianto di innevamento programmato, è necessario valutare l'eventuale aumento del fabbisogno idrico del comprensorio e la compatibilità con il quadro delle concessioni idriche in essere;

- inoltre, in seguito alle integrazioni spontanee del 4 novembre 2026, si è valutato che:

- le mitigazioni proposte per la fase di cantiere rispetto alla potenziale presenza del fagiano di monte si ritengono adeguate; al fine di un migliore inquadramento faunistico dell'area di intervento, si ritiene opportuno integrare gli approfondimenti sulla potenziale presenza del fagiano di monte, effettuati tramite il sito iNaturalist, con i dati ottenibili dal comprensorio alpino;
- sebbene l'ampliamento dell'innevamento artificiale non comporti un incremento dell'attuale fabbisogno idrico rilasciato sulla base della concessione di derivazione intestata al Comune di Ala di Stura, si segnala che, a seguito di approfondimenti istruttori, tale derivazione risulta autorizzata in via provvisoria dalla Città Metropolitana di Torino; pertanto è opportuno prendere contatti con la Città Metropolitana di Torino al fine di regolarizzare dal punto di vista amministrativo la derivazione.

Rilevato che, alla luce di quanto sopra riportato, l'intervento di modifica in oggetto non dovrebbe determinare impatti ambientali significativi e negativi, non necessitando, quindi, di essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA.

Dato atto che il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate provvederà tempestivamente a pubblicare, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del d.lgs. 152/06, l'esito della valutazione preliminare e la documentazione tecnica trasmessa dal proponente.

Tutto ciò premesso e considerato:

- viste le risultanze dell'istruttoria svolta;

- in accordo con il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 152/2006 recante - "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 42/2004 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- LR 45/1989 - "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 " e s.m.i.;
- LR 23/2008 - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- LR 13/2023 - "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)" e s.m.i.;
- DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024 recante "Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA). Revoca della DGR n. 21-27037 del 12 aprile 1999, della DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e della DGR n. 26-7197 del 12 luglio 2023 " e s.m.i.;

determina

- di riconoscere, per i motivi illustrati in premessa, che il progetto "*Ristrutturazione, implementazione e diversificazione dell'offerta turistica del comprensorio sciistico di Ala di Stura*", localizzato nel Comune di Ala di Stura (TO), oggetto del presente procedimento di Valutazione

Preliminare ai sensi dell’articolo 6 comma 9 bis del d.lgs. 152/06, non ricade nella categoria di cui all’Allegato IV punto 8 lettera t) del d.lgs 152/06 “*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*” (categoria B.8.t di cui all’allegato B alla l.r. 13/2023);

- di stabilire, conseguentemente, che tale progetto non debba essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA;

- di trasmettere il presente provvedimento recante l’esito del procedimento di Valutazione preliminare, ai sensi dell’articolo 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, all’Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone;

- di dare atto che il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate provvederà tempestivamente a pubblicare, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del d.lgs. 152/06, l’esito della valutazione preliminare e la documentazione tecnica trasmessa dal proponente;

- di dare atto che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica)
Firmato digitalmente da Germano Gola